

ROBERTA ALUFFI

IL DIRITTO DI FAMIGLIA ISLAMICO TRA MODERNITÀ E TRADIZIONE

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Il diritto di famiglia oggi nei paesi arabi. 3. La questione femminile. 4. I non musulmani. 5. I bambini.

1. Introduzione.

La modernità irrompe sulla scena giuridica dei paesi islamici nel secolo scorso, quando lo Stato si impone come protagonista della riforma del diritto. Nuove leggi e codici riorganizzano razionalmente i diversi settori dell'ordinamento giuridico. Il legislatore statale eclissa il ruolo delle fonti tradizionali del diritto: della dottrina islamica, ma anche delle diverse consuetudini locali.

L'ondata modernizzatrice risparmia inizialmente i rapporti giuridici che si fondano su vincoli familiari. Ciò si spiega per la posizione di questo settore del diritto, che è a un tempo centrale e marginale.

Le regole islamiche sulla famiglia sono centrali perché costituiscono il nucleo del diritto islamico. Hanno ampie basi coraniche: più che altrove si percepisce in quest'ambito lo stretto rapporto del diritto con la rivelazione divina. Se essere musulmani significa seguire il diritto islamico, bisogna riconoscere che nel corso della storia ciò si è ridotto spesso all'osservanza delle regole in materia di matrimonio. Le regole sulla famiglia erano le prime ad essere accolte dalle popolazioni che si convertivano e quelle che meglio resistevano alla concorrenza delle consuetudini. E' dunque naturale che si tenda a conservarle con gelosia anche di fronte alla sfida della modernizzazione.

D'altra parte, se raccogliere la sfida della modernizzazione significa accettare il confronto con l'Occidente, la partita si gioca innanzi tutto sul piano dell'efficienza economica e delle garanzie politiche. Il diritto di famiglia è in questa prospettiva marginale. La ridefinizione degli equilibri interni alla famiglia non presenta gli stessi caratteri di urgenza della riforma di altri settori giuridici.

Con l'inizio di questo secolo tuttavia l'attività di riordino, razionalizzazione e sistematizzazione delle fonti e del contenuto delle regole investe anche il diritto di famiglia.

2. Il diritto di famiglia oggi nei paesi arabi.

Restringendo il campo di osservazione dall'intero mondo musulmano a

quella sua frazione vasta e importante che è rappresentata dai paesi arabi, si può notare che la quasi totalità degli stati si sono ormai dotati di leggi che regolano il diritto di famiglia, spesso in collegamento con materie affini quali le successioni a causa di morte, le donazioni e le fondazioni pie. Solitarie eccezioni sono rappresentate dal Regno saudiano e da alcuni paesi del Golfo, oltre che dalla Mauritania.

Tutte le leggi in vigore hanno in comune la matrice sciaraitica. Per il diritto di famiglia, a differenza che in altri settori (diritto civile o commerciale), non si è cioè mai optato per l'abbandono del diritto tradizionale a favore di modelli esterni.

La comune origine islamica delle diverse leggi dà quindi ragione del fatto che se ne parli spesso globalmente, come di un tutto unico; ma non deve far affrettatamente concludere per la sostanziale equivalenza delle varie versioni statali del diritto sciaraitico codificato. I risultati raggiunti dai legislatori sono anzi assai diversificati, nello stile e nei contenuti.

Le ragioni di tanta diversità sono da ricercarsi innanzi tutto nel diritto islamico stesso, a partire dal quale le attuali leggi sono state costruite. Il diritto islamico è un sistema "pluralista", tutt'altro che monolitico. Al suo interno si possono distinguere diverse "scuole" o tendenze giuridiche, le cui dottrine divergono talora su punti essenziali: ad esempio, c'è chi ammette che la donna sia parte del contratto di matrimonio e chi lo esclude recisamente; chi prevede che la moglie possa chiedere al giudice il divorzio e chi non prevede tale possibilità.

Si sbaglierebbe dunque nel postulare una passata unità del diritto islamico che si troverebbe oggi frantumata nella molteplicità delle esperienze statali. E' vero piuttosto che la tradizionale pluralità di indirizzi dottrinali si trova oggi sostituita dalla pluralità delle legislazioni nazionali.

In effetti il legislatore normalmente si accinge alla codificazione assumendo a base della propria opera la dottrina della scuola giuridica prevalente nel territorio dello stato. Ciò non basta tuttavia ancora a dar conto delle differenze osservabili tra le varie leggi.

Occorre infatti considerare l'atteggiamento del legislatore nei confronti della tradizione, alla ricerca del punto ideale di equilibrio tra le esigenze della modernità e i valori del passato.

Talvolta la modernità pervade il solo aspetto formale del diritto: il legislatore della Repubblica Araba dello Yemen del Nord, ad esempio, nel 1978 si limitava a riformulare in articoli, capi, titoli e libri il diritto tradizionale zaidita, al quale non apportava alcuna riforma di rilievo.

Altre volte l'intervento riformatore è incisivo, e allora il rinnovamento del diritto può precedere la trasformazione sociale ovvero venire al traino. Così la legge somala del 1975 è concepita come uno strumento di sviluppo, che "regola la vita della famiglia somala al fine della costruzione di una società perfetta"¹⁹⁵, mentre i recenti emendamenti alla *Mudawwana* marocchina sono stati adottati sotto la pressione dell'opinione pubblica.

¹⁹⁵ Preambolo della legge.

Pur riconoscendo le peculiarità delle singole esperienze nazionali, nella lunga e complessa vicenda della codificazione del diritto di famiglia si distinguono alcune grandi tendenze che si sono succedute nel tempo.

La prima metà del secolo vede il delinearsi delle due vie alternative per la modernizzazione del diritto di famiglia. L'Egitto, nel rispetto formale del diritto classico che nel suo insieme resta in vigore, intraprende la riforma del diritto attraverso l'adozione di leggi puntuali, che intervengono su argomenti precisi e limitati. L'impero Ottomano, dal cui seno nasceranno molti degli attuali paesi arabi, affronta invece la codificazione sistematica del diritto musulmano, pur confinata ancora alla sola materia matrimoniale.

E' l'insegnamento ottomano a essere accolto con entusiasmo dai paesi arabi all'indomani dell'indipendenza. Gli anni cinquanta vedono i legislatori alacremenente all'opera per dotare i nuovi stati di leggi della famiglia moderne. Giordania, Siria e Iraq ad est e Tunisia e Marocco ad ovest prima del volgere del decennio hanno realizzato l'ambizioso progetto. Tra i nuovi testi spicca per audacia riformatrice la *Magalla* tunisina.

Gli anni sessanta rappresentano un periodo di stasi, che prepara una nuova, contraddittoria stagione di attività. Tra il 1974 e il 1975 si consuma la breve esperienza delle codificazioni socialiste: le leggi sud-yemenite e somale intendono al contempo promuovere la donna e combattere le discriminazioni sociali. Ma già nel 1978, con la legge dello Yemen del Nord, si preannuncia un riflusso verso soluzioni più tradizionali.

Nel 1984 codificano Libia, Algeria e Kuwait: si tratta di testi conservatori, e a tratti arcaizzanti. Quattro anni più tardi il Consiglio dei ministri arabi della giustizia approva un progetto di codice uniforme, decisamente moderato, che viene tenuto presente nelle ultime esperienze legislative: quella dello Yemen unificato e del Sudan.

In controtendenza rispetto al conservatorismo dominante, vanno gli emendamenti apportati di recente ai testi tunisino e marocchino

3. La questione femminile

Riforme più o meno ardite sono state introdotte in tutte le leggi in esame al fine di migliorare la posizione della donna nella famiglia.

Secondo il diritto islamico, l'uomo e la donna svolgono nella famiglia ruoli radicalmente diversi e non fungibili. Ne deriva che i diritti e gli obblighi dell'uno non corrispondono a quelli dell'altra. La situazione dell'uomo, che è posto a capo della famiglia, è nettamente più vantaggiosa.

La disparità di trattamento tra uomo e donna viene in evidenza sin dal momento della conclusione del matrimonio. Si è già detto infatti che molti giuristi non consideravano la donna parte del contratto matrimoniale. A tutt'oggi sono pochissime le leggi che impongono che il contratto sia concluso dai due coniugi (Somalia, Tunisia e Iraq): normalmente si richiede, o quantomeno si consente, che la donna sia rappresentata dal tutore matrimoniale (*wali*), il suo agnato più prossimo, secondo l'ordine stabilito dalla legge. Ormai non è più ammesso che il

tutore forzi la donna al matrimonio, esercitando il potere di costrizione¹⁹⁶: anche il Marocco ha recentemente eliminato questa possibilità con il *dahîr* di cui alla legge n. 347 del 10 settembre 1993.

Tuttavia, pur privato del potere di costringere al matrimonio, il tutore può nei fatti interferire con la corretta e libera formazione della volontà matrimoniale della donna, usando la propria influenza per orientare le sue scelte. Si impone dunque la necessità di predisporre le misure idonee a garantire l'esistenza del pieno consenso della donna al matrimonio. Esempari a questo proposito sono le regole introdotte in Marocco con la riforma appena menzionata per cui, se il matrimonio è concluso per mezzo del tutore matrimoniale, la donna deve essere presente alla conclusione del contratto e apporre la propria firma sull'estratto dell'atto di matrimonio.

Un altro aspetto di radicale disparità tra le posizioni dell'uomo e della donna può essere colto nella struttura stessa del matrimonio islamico, che è poligamico, o più esattamente poliginico.

Il Corano permette all'uomo di avere contemporaneamente quattro mogli, a condizione, è specificato, di praticare la giustizia tra di loro (*Corano*, IV, 3: "[...] sposate di fra le donne che vi piacciono, due o tre o quattro, e se temete di non esser giusti con loro, una sola [...]"). Quest'ultima riserva viene letta, nelle interpretazioni più recenti, in collegamento a un altro versetto, che ricorre nella stessa sura: "Anche se lo desiderate, non potrete agire con equità con le vostre mogli [...]" (*Corano*, IV, 129). Ne risulta la virtuale proibizione della poligamia, la cui pratica sembra peraltro in diffuso calo.

La nuova interpretazione dei versetti coranici sulla poligamia determina nei legislatori un generico atteggiamento di sfavore e di chiusura nei confronti dell'istituto, che si traduce in scelte legislative assai diversificate. Soltanto la legge tunisina è giunta a vietare l'esercizio della poligamia. Normalmente si va dal semplice ammonimento rivolto all'uomo affinché valuti con serietà l'impegno di farsi carico di più mogli, fino alla sottoposizione dei matrimoni successivi al primo all'autorizzazione del giudice (Algeria, Iraq, Libia, Siria, Somalia). In questo senso vanno pure le novità introdotte dal legislatore marocchino nel 1993: oltre all'autorizzazione si impone l'obbligo di informazione delle mogli, presente e futura, sulla scelta poligamica dell'uomo.

Per il diritto islamico il marito è il capo della famiglia e deve provvedere al mantenimento della moglie. L'obbligo del marito è in rapporto di corrispettività con quello della moglie di obbedienza e sottomissione. Le leggi attuali tendono a chiamare la donna a contribuire alle spese della famiglia. Resta intatto invece normalmente il vincolo di obbedienza della moglie, la quale spesso ha bisogno dell'assenso del marito per le attività che conduce al di fuori delle mura domestiche.

¹⁹⁶ Il potere di costrizione al matrimonio era esercitato in passato, oltre che sulle donne vergini, anche sui minori di entrambi i sessi. Anche quest'ultimo caso è oggi superato, dato che tutte le leggi in vigore fissano un'età matrimoniale minima, così proibendo i matrimoni precoci.

Un altro momento di netta differenziazione delle posizioni di uomo e donna è quello dello scioglimento del matrimonio. Secondo il diritto musulmano, la donna, per essere liberata dal vincolo matrimoniale, deve attivare la procedura necessaria a che il giudice pronunci il divorzio. Il marito, al contrario, può determinare direttamente lo scioglimento del matrimonio, mediante una dichiarazione la cui efficacia non è subordinata né alla serietà del motivo che la provoca, né alla conoscenza che la donna ne abbia: il ripudio.

Anche su questo punto, le riforme introdotte in Tunisia si segnalano come le più radicali: sia l'uomo sia la donna possono infatti chiedere, senza causa o per mutuo consenso, lo scioglimento del matrimonio, che è pronunciato dal giudice mediante sentenza.

Nei restanti paesi si nota la tendenza a sottrarre il ripudio alla sfera privata dell'uomo, portandolo davanti al giudice. Il ruolo del giudice è però assai vario: può limitarsi all'autorizzazione della registrazione dell'avvenuto ripudio (Siria, Iraq), oppure consistere nell'autorizzazione del ripudio stesso. Molto spesso il giudice è poi chiamato a tentare la conciliazione dei coniugi. Qualunque siano le modalità e i limiti dell'intervento del giudice, esso garantisce quanto meno che la donna sia portata a conoscenza tempestivamente del ripudio.

L'altro aspetto problematico del ripudio è la sua natura di dichiarazione immotivata: l'uomo non è chiamato a giustificare la decisione di por fine al matrimonio, che quindi potrebbe dipendere dal suo semplice capriccio. I legislatori prevedono spesso che il giudice, accertato il carattere arbitrario del ripudio, possa condannare il marito al pagamento di un dono di consolazione (*al-mut'a*), con funzione risarcitoria e/o previdenziale. Così ha disposto da ultimo il legislatore marocchino, stabilendo che, se il ripudio è pronunciato senza valido motivo, il giudice tenga conto del danno subito dalla donna nella valutazione della *mut'a*. Ciò è tanto più rilevante in quanto i diritti a contenuto patrimoniale che derivano alla donna dallo scioglimento del matrimonio sono assai limitati, riducendosi al mantenimento per il periodo del ritiro legale, normalmente tre mesi.

Anche sul versante del divorzio giudiziale i legislatori sono intervenuti, espandendo le ipotesi in cui la donna può rivolgersi al giudice per chiedergli lo scioglimento del matrimonio. Su questa via si è proceduto molto oltre le posizioni classiche più liberali, proprie della scuola malikita, che ammetteva il divorzio in caso di vizi fisici dell'uomo, inadempimento dei suoi obblighi a contenuto patrimoniale e assenza. Nuove cause tipiche di divorzio sono state introdotte, tra cui spicca significativamente in alcuni paesi il matrimonio poligamico del marito. Ma soprattutto si è valorizzato il divorzio come rimedio generale con cui reagire ai maltrattamenti inflitti alla donna e all'insanabile dissenso che laceri la coppia. Bisogna tuttavia sottolineare che il significato di disposizioni di questo tipo si manifesta solo in sede di applicazione giudiziaria: è il giudice infatti a decidere se un certo comportamento, indubbiamente dannoso per la donna, sia esercizio dei legittimi poteri del marito. Può persino avvenire che un atto, che è stato sanzionato come reato dal giudice penale, non abbia rilevanza come base per il divorzio.

Sempre con riferimento a un diverso trattamento giuridico riservato a uomo

e donna nella famiglia, è da segnalare un ultimo punto, su cui sono intervenute le ultime riforme in Marocco e in Tunisia: quello dei poteri di madre e padre sui figli minori.

Il diritto islamico concepisce la posizione del padre e della madre come assolutamente separate e distinte: alla madre, e in sua mancanza alle parenti femmine del lato materno, tocca occuparsi della custodia (*al-hadāna*) del bambino, cioè della sua cura materiale, del suo allevamento. Il padre è invece investito della *wilāya* sulla persona, cioè del potere di rappresentare il figlio e di prendere le decisioni fondamentali riguardo alla sua vita (istruzione, educazione, trattamenti sanitari, etc.). In mancanza del padre, la *wilāya* è esercitata dalla persona che egli designa nel testamento, o che viene nominata dal giudice.

Le leggi attuali attenuano la radicale contrapposizione tra custodia e *wilāya*: spesso il padre è chiamato a esercitare la custodia in mancanza della madre (Tunisia, Somalia e ora Marocco), o di altre parenti femmine. Reciprocamente, in caso di mancanza del padre, alcune leggi attribuiscono alla madre la *wilāya* sui figli minori, anche in assenza di designazione testamentaria (Algeria, e ora anche Marocco e Tunisia). Il legislatore tunisino chiarisce inoltre che la madre a cui sia attribuita la custodia, esercita sui figli anche le attribuzioni proprie del *walī* in materia di viaggi, studio e gestione del patrimonio del minore; e che, per il matrimonio del minore, è necessario oltre al consenso del padre, anche quello della madre. Sembra infine che il legislatore tunisino abbia voluto imporre un obbligo generale di cooperazione tra la madre e il padre, o *walī* da lui diverso, riguardo alle questioni che interessano il minore: occorre attendere di conoscere quale contenuto verrà attribuito alla norma dagli interpreti e come essi la coordineranno con le altre regole sulla materia.

Il legislatore marocchino è meno spregiudicato nel suo intervento di riforma ed esclude che la madre investita dalla *wilāya* possa alienare gli immobili del minore senza autorizzazione del giudice e nominare per testamento chi la sostituisca.

In complesso si può dunque affermare i profili di discriminazione nei confronti della donna sono stati, se non rimossi, quantomeno attenuati. La questione femminile si è prepotentemente imposta all'attenzione dei legislatori arabi, che immancabilmente hanno sentito la necessità di prendere posizione a riguardo.

Tuttavia la donna non è l'unico "soggetto debole" del diritto di famiglia tradizionale. La pienezza di diritti spetta al maschio adulto musulmano. Anche la posizione dei minori e dei non musulmani meriterebbe una qualche attenzione.

4. I non musulmani.

La norma di diritto islamico ha carattere personale: è applicabile ai musulmani. A tutti i musulmani e soltanto a loro. Quando lo stato codifica il diritto di famiglia islamico, la nuova legge può conservare il carattere personale tradizionale, e dunque essere applicata ai soli cittadini musulmani, ovvero può essere estesa a tutti i cittadini, eventualmente con alcune riserve.

Anche nei casi in cui la legge abbia applicazione generale, la appartenenza religiosa dell'individuo conserva però rilevanza come base di alcune discriminazioni.

Tra queste la più nota e importante è forse costituita dall'impedimento matrimoniale per differenza di fede.

In base alla appartenenza religiosa, il diritto musulmano classifica gli individui in tre distinte categorie: i musulmani, gli appartenenti alle religioni del Libro, cioè cristiani ed ebrei, e i pagani o idolatri. Secondo quanto stabilisce il Corano, il musulmano può sposare la cristiana o l'ebrea, essendogli proibito soltanto il matrimonio con l'idolatra (*Corano*, V, 5). La musulmana, al contrario, non può sposare che un correligionario: ogni altra unione le è preclusa (*Corano*, LX, 10 e II, 221).

Se la differenza di fede non preesisteva al contratto, ma è sopravvenuta, il matrimonio si scioglie automaticamente, qualora sia la donna ad abbracciare l'islam.

Queste regole, che combinano la discriminazione religiosa con quella sessuale, sono mantenute in tutti i sistemi arabi e una loro riforma è fuori discussione. Anche in Tunisia, dove la legge non recepisce il principio sciaraitico, esso è scrupolosamente osservato dai giudici.

Nei casi in cui il matrimonio tra individui di diversa fede si può realizzare, quando cioè il musulmano sposa la donna cristiana o ebrea, quest'ultima si trova poi in una situazione deteriore rispetto alla sposa musulmana. Ciò è evidente per quello che riguarda i rapporti con i figli: per alcune leggi i figli possono essere tolti alla madre non musulmana se vi è timore che ella li allontani dalla religione paterna. Ma anche dove manchi questa esplicita previsione, ci si può chiedere se conseguenze del tutto simili non derivino dal principio per cui la custodia deve essere esercitata nel rispetto dei diritti del *wali*.

Va poi ricordato che in alcuni paesi la madre può vedersi riconosciuto dal giudice un prolungamento del termine normale di custodia del figlio. Ebbene: non è raro che le madri non musulmane siano esplicitamente escluse dall'applicazione di tale regola.

La sposa non musulmana è poi esclusa dalla successione del marito e dei figli. Questo in realtà non è che un'applicazione particolare di un principio tradizionale più generale: quello della mancanza di successione tra persone di fede diversa. In base ad esso la discriminazione sussiste tra la sposa musulmana e quella non musulmana, e non tra i due coniugi: anche al marito musulmano è preclusa la successione della moglie di diversa fede. Sotto quest'ultimo profilo c'è però da segnalare una tendenza perversa in atto, diretta al rafforzamento della discriminazione: la giurisprudenza tunisina, ad esempio, ammette che il marito tunisino, presumibilmente musulmano, succeda alla moglie francese presumibilmente cristiana, la quale sarebbe invece esclusa dalla successione in caso di premorienza del coniuge.

Un ultimo esempio della residua rilevanza dell'appartenenza religiosa degli individui è rappresentato dall'art. 118 della legge della famiglia algerina, dove

viene posto il divieto di affidare il bambino abbandonato al non musulmano. Si tratta dell'istituto della *kafāla*, cioè della cura del trovatello. Il diritto islamico proibisce l'adozione, ma impone collettivamente alla comunità e individualmente a chi ritrova il bambino di origine ignota, il dovere di curarlo e di allevarlo. Il bambino di origine sconosciuta è presunto musulmano, perché l'islam è la religione originaria dell'uomo. Si impongono dunque le stesse cautele che già abbiamo visto in materia di custodia del bambino da parte della madre non musulmana, dirette ad evitare che il piccolo sia allontanato dall'islam, cioè dalla realizzazione del suo interesse meglio inteso.

5. I bambini.

Sia la questione femminile che i rapporti con i non musulmani hanno richiamato su di sé l'attenzione dei giuristi e dei legislatori, anche se con risultati piuttosto diversi: se la posizione della donna è ovunque, sia pur in misura diversa, migliorata, quella dei non musulmani ha fatto le spese di un certo irrigidimento. I diritti dell'infanzia restano invece al margine del dibattito.

Nell'ambito del diritto familiare, il problema più acuto è quello dei bambini concepiti fuori dal rapporto matrimoniale. E non si tratta qui della discriminazione, in Europa ben conosciuta, tra figlio legittimo e figlio naturale: per il diritto islamico il bambino illegittimo non è collegato in alcun modo al padre biologico, non è giuridicamente suo figlio.

Questo principio fondamentale in materia di filiazione è strettamente legato nel sistema giuridico sciaramita alla severa condanna della fornicazione, delitto la cui pena è fissata direttamente dal Corano: l'uomo non può trarre dal delitto commesso alcun profitto, e in particolare non può perpetuarsi nella propria stirpe.

Di fatto nel sistema tradizionale la rigidità di tale principio era grandemente attenuata da una serie di regole operative che ne escludevano gli effetti più pregiudizievoli per i bambini. Questi riuscivano nella quasi totalità dei casi a essere inseriti nella rete di parentela agnaticia, deputata a fornire al singolo individuo sicurezza e protezione.

Per giungere a questo risultato, si ammetteva un'ampia operatività a presunzioni piuttosto ardite: ad esempio, si concedeva che, ai fini legali, la gestazione potesse durare per anni, o che una gravidanza gemellare potesse risolversi in due parti assai distanziati nel tempo.

D'altro lato si faceva largo e improprio uso dell'istituto del riconoscimento, originariamente previsto per il caso che il bambino fosse stato legittimamente concepito nel rapporto del padrone con la schiava.

Oggi i sistemi giuridici arabi conservano il principio generale, ma eliminano però quelle regole in tema di presunzioni che più ripugnano al senso comune. D'altro lato mantengono l'istituto del riconoscimento, a cui si ricorre però con disagio e imbarazzo, essendo arduo ormai, dopo l'abolizione della schiavitù, indicare un solo caso in cui esso possa essere rivolto a un figlio chiaramente legittimo.

Ne risulta una situazione di sfavore senza precedenti per i figli illegittimi.

6. Conclusione.

Il diritto musulmano, lacerato tra la fedeltà al passato e l'adattamento al presente, è oggi in fase di profonda trasformazione. Assimila strumenti e tecniche nati altrove e cerca di fondare nell'eredità del passato valori nuovi.

La sfida della modernità è complessa; occorre raccoglierla e affrontare con coraggio i cambiamenti che essa impone. D'altra parte le culture mutano incessantemente: è il mutamento il loro destino ineludibile. E' illusorio pensare di evitarlo propugnando un impossibile ritorno ai valori e agli equilibri tradizionali. Anche chi affronta i problemi del presente in una simile prospettiva propone in realtà modelli inediti: molti dei concetti di cui si serve e delle tecniche che utilizza sono nuovi, sconosciuti alla tradizione.

L'islam si è storicamente realizzato in forme molteplici e varie. In passato ha dato prova di una grande reattività agli stimoli e di una straordinaria capacità a recepire e riformulare modelli esterni. Per l'islam, come e forse più che per le altre culture, è dunque vero che l'unico modo per restare fedeli a se stesso è quello di accettare consapevolmente il cambiamento.